



consulenze ambientali®

# PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE – REVISIONE 1

## RELAZIONE TECNICA

Norma di riferimento:

Legge quadro 447/1995

Legge Regionale n.13 10/08/2001

Dgr 7/9776 del 12/07/2002

---

## COMUNE DI RANICA

Provincia di BERGAMO

Emissione del: 27 Maggio 2011

File: 0024A11 RANICA – relazione zonizzazione REV1.doc

# consulenze ambientali s.p.a.

24020 Scanzorosciate (BG) - Via A. Moro, 1 - Tel 035/6594411 - Fax.035/6594450

Filiale: 20017 Rho (MI) - Via Beatrice d'Este, 16

[info@consamb.it](mailto:info@consamb.it) - [www.consamb.it](http://www.consamb.it)

Codice fiscale e Partita IVA: 01703480168

**Redatta da:**

Dott.Urb. Vittorio Orsini

Consulenze Ambientali spa

**Verificata da:**

Ing. Lorenza Barberis Piola

Consulenze Ambientali spa

**Approvata da:**

Comune di Ranica

# SOMMARIO

1. Premessa .....	5
2. Introduzione .....	6
3. Riferimenti legislativi.....	7
3.1 DPCM 1 marzo 1991 e Legge Quadro 447/1995 .....	7
3.2 DPCM 14 novembre 1997 .....	7
3.3 Decreto 16 marzo 1998 .....	11
3.4 D.P.R. n. 142 del 30/03/2004.....	12
3.5 Legge regionale 10 agosto 2001 n.13 .....	15
3.6 Deliberazione n. VII/9776 del 6 luglio 2002 .....	15
4. Competenze comunali.....	16
4.1 Procedura di adozione del piano .....	17
5. Criteri e finalità della zonizzazione acustica .....	18
5.1 Obiettivi del piano di zonizzazione acustica .....	18
5.2 Criteri generali del piano di zonizzazione acustica .....	19
6. Le sorgenti di rumore.....	21
6.1 Infrastrutture stradali.....	21
6.2 Infrastrutture e impianti produttivi o commerciali.....	23
6.3 Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto - Cantieri .....	24
6.4 Altre sorgenti di rumore.....	25
7. Prima ipotesi di zonizzazione acustica.....	26
7.1 Metodo di lavoro.....	26
7.2 Analisi del Piano di Governo del Territorio.....	27
7.3 Individuazione delle sorgenti sonore .....	27
7.3.1 Insediamenti industriali, artigianali e commerciali .....	28
7.3.2 Infrastrutture viarie.....	28
7.3.3 Aree di interesse pubblico .....	29
7.3.4 Identificazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto.....	30
7.4 Individuazione di aree particolarmente sensibili (ospedali, scuole, parchi e aree protette) .....	30
7.5 Analisi classificazione acustica comuni confinanti .....	31
8. Proposta di piano .....	32
8.1 Limiti acustici.....	32
8.2 Definizione delle classi.....	35

## ALLEGATI

- N. 1:** Planimetria carta generale (scala 1:5.000) per l'intera area comunale con la determinazione delle zone acustiche e delle fasce di rispetto stradale
- N. 2:** Certificati strumentazione
- N. 3:** Delibera tecnico competente in acustica

## 1. Premessa

Il D.P.C.M. 1/3/91, la legge 447/95, il D.P.C.M. 14.11.1997 e la Legge 13/02 stabiliscono il regime normativo relativamente all'inquinamento acustico negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, introducono inoltre l'obbligo per i comuni di adottare, quale ulteriore strumento di pianificazione urbanistica, un piano di zonizzazione del territorio in relazione ai limiti massimi ammissibili di rumorosità.

E' necessario richiamare l'importanza del fatto che la procedura d'individuazione delle zone acustiche si qualifica come momento pregnante di pianificazione territoriale. La classificazione scelta avrà notevole influenza sugli sviluppi degli altri strumenti urbanistici e di governo del territorio (PGT, regolamento edilizio, cambio di destinazione d'uso, esercizio impianti produttivi).

Con la definizione del nuovo PGT si è reso necessario procedere all'aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica vigente.

Nella presente relazione si riprendono i contenuti della legislazione, chiarendo la necessità e gli obiettivi della zonizzazione acustica nonché le competenze comunali.

Sono inoltre spiegate le modalità ed i criteri seguiti nella redazione del piano.

A completamento è riportata una descrizione delle zone omogenee in cui è stato suddiviso il territorio comunale, che vengono tuttavia illustrate in dettaglio nell'allegata documentazione cartografica, unitamente ai risultati delle verifiche fonometriche effettuate nelle zone ritenute più significative.

Allegati alla presente sono uniti inoltre tutti gli elaborati cartografici così come previsto dalle nuove linee guida regionali emanate per la redazione dei piani di zonizzazione acustica comunali.

La zonizzazione acustica in oggetto è stata redatta sulla base delle indicazioni tecniche suggerite dal documento: "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale", approvato dalla regione Lombardia con D.G.R. 12 luglio 2002 - n. 7/9776 e s.m.i.

## 2. Introduzione

E' convinzione comune, a livello europeo, che l'inquinamento acustico costituisca uno dei principali problemi ambientali a livello locale nelle aree urbane. Si ritiene che il 20% della popolazione sia esposta a livelli di rumorosità considerati inaccettabili da scienziati ed esperti sanitari in quanto provocano malessere, disturbi del sonno, danni di natura cardiovascolare e psicofisiologica oltre a causare dei costi economici di tipo esterno alla società (perdita di produttività, variazione del prezzo commerciale dei beni immobili, costi di prevenzione e riduzione ...) difficilmente quantificabili.

L'interesse internazionale nei confronti dell'inquinamento acustico, pur essendo ancora considerato meno importante rispetto ad altre forme di inquinamento, è sempre maggiore.

Tra gli strumenti per la riduzione del rumore – norme di emissione e di immissione, misure infrastrutturali, strumenti economici, procedure operative – la Pianificazione territoriale si pone come mezzo privilegiato per l'attuazione delle norme di immissione e svolge un ruolo chiave nella riduzione dell'inquinamento acustico. Sul lungo termine la pianificazione territoriale è quanto mai efficace poiché consente di prevenire l'insorgere di nuovi problemi.

Ai fini della riduzione dell'inquinamento acustico consente di limitare l'utilizzo di territori già soggetti a livelli elevati di rumore, contenere lo sviluppo di nuove fonti di rumore, come le strade o gli impianti industriali, allo scopo di tutelare i poli di sviluppo esistenti e promuovere l'accorpamento delle attività fonti di rumore, preservando le aree più tranquille.

L'inquinamento acustico è un fattore principale nell'elaborazione delle dichiarazioni ambientali relative a interventi per cui è richiesto uno studio di impatto ambientale.

### 3. Riferimenti legislativi

Si riportano di seguito i riferimenti normativi relativi alla zonizzazione acustica, in quanto aggiornati negli ultimi anni dall'emanazione di alcuni decreti attuativi della Legge Quadro.

I riferimenti fondamentali nella legislazione nazionale sono i seguenti:

#### 3.1 DPCM 1 marzo 1991 e Legge Quadro 447/1995

Il DPCM 1/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" è stato il primo atto emanato allo scopo di regolamentare e ridurre l'inquinamento acustico. Stabilisce limiti di accettabilità provvisori immediatamente esecutivi e limiti definitivi la cui entrata in vigore è subordinata alla classificazione del territorio in zone acustiche. Il D.P.C.M. prevede 6 classi di aree definite con riferimento al contesto e alla tipologia di urbanizzazione esistente; tale suddivisione è assegnata al Comune.

La Legge 26 ott. 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" è uno strumento di inquadramento generale delle problematiche relative all'inquinamento acustico. Stabilisce i principi generali in materia, definisce un quadro di competenze e di responsabilità e individua i soggetti a cui demandare l'emanazione degli strumenti attuativi. Nella legge non sono citate disposizioni di carattere tecnico.

#### 3.2 DPCM 14 novembre 1997

Il DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" aggiorna e, in parte, annulla le disposizioni del D.P.C.M. del 1° Marzo 1991, rendendole congruenti con i principi della Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico N° 447/95.

Il D.P.C.M. 14/11/97 conferma la precedente definizione delle sei classi in cui suddividere il territorio mentre sono assegnati a ogni classe quattro coppie di valori: due relativi alla disciplina delle sorgenti sonore ("valori limite di emissione" e "valori limiti assoluti di immissione"), due significativi ai fini della pianificazione delle azioni di risanamento ("valori di attenzione" e "valori di qualità").

##### **Valori limite di emissione**

Si riferiscono alla rumorosità delle singole sorgenti sonore e sono anch'essi legati alla tipologia della zona e al periodo di riferimento. Dal punto di vista pratico tali limiti (vedi Tabella 1) sono 5 dB(A) inferiori a quelli assoluti di immissione caratterizzanti ciascuna zona del territorio e devono essere verificati in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità.

**Tabella1 - Rif.Tabella B - valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Classe I	45	35
Classe II	50	40
Classe III	55	45
Classe IV	60	50
Classe V	65	55
Classe VI	65	65

### Valori limite assoluti di immissione

Si riferiscono all'insieme di tutte le sorgenti sonore che insistono sull'area e devono essere inferiori a valori dipendenti dalla tipologia acustica della zona in cui sono rilevati e dal periodo di riferimento diurno (06-22) o notturno (22-06). In sostanza essi coincidono con i valori massimi delle varie zone già contemplate dal D.P.C.M. 1/3/91.

**Tabella 2 - Rif.Tabella C - valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Classe I	50	40
Classe II	55	45
Classe III	60	50
Classe IV	65	55
Classe V	70	60
Classe VI	70	70

### Valori di attenzione

I valori di attenzione costituiscono il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (T L ) sono:

a) se riferiti a un'ora, i valori della tabella C di cui sopra, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo e' correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL , multiplo intero del periodo di riferimento, e' un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e' sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b), ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b).

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Tabella 3 – Valori di attenzione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Se riferiti a un'ora		Se riferiti all'intero periodo di riferimento	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
Classe I	60	45	50	40
Classe II	65	50	55	45
Classe III	70	55	60	50
Classe IV	75	60	65	55
Classe V	80	65	70	60
Classe VI	80	75	70	70

### Valori di qualità

Sono i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dal DPCM 14/11/97.

Tabella 4 – Tabella D – valori di qualità – Leq in dB(A) (art. 7)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Classe I	47	37
Classe II	52	42
Classe III	57	47
Classe IV	62	52
Classe V	67	57
Classe VI	70	70

Alla luce di quanto sopra si applica pertanto il **CRITERIO DEL LIMITE ASSOLUTO**, che operativamente consiste nel confrontare il rumore prodotto dalle varie sorgenti di disturbo con i valori limite: l'immissione globale sul territorio è limitata dai valori indicati in Tabella C mentre le emissioni delle singole sorgenti sono limitate dai valori indicati in Tabella B. Si applica sia in ambienti esterni che in ambienti interni.

Oltre al criterio del limite assoluto il DPCM 14/11/97 stabilisce il **CRITERIO DEL LIMITE DIFFERENZIALE**, da applicare all'interno degli ambienti abitativi.

Il valore limite differenziale è determinato come differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello del rumore residuo (sorgente disturbante spenta). Tale differenza deve essere inferiore a 3 dB(A) di notte ed a 5 dB(A) di giorno.

Il criterio differenziale NON si applica nelle seguenti situazioni:

1. (art.4, comma 1 D.P.C.M 14/11/97) nelle aree classificate nella Classe VI (aree esclusivamente industriali);
2. (art.4, comma 2 D.P.C.M 14/11/97) quando, all'interno degli ambienti abitativi, il livello di rumore sia inferiore a:

**TABELLA 5 – Valori limite differenziali di immissione (Leq in dBA)**

Ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile quando (art.4 D.P.C.M. 14 Novembre 1997):

CONDIZIONE DI MISURA	Tempo di riferimento DIURNO (06.00–22.00)	Tempo di riferimento NOTTURNO (22.00–06.00)
Finestre aperte	Leq < 50	Leq < 40
Finestre chiuse	Leq < 35	Leq < 25

3. (art.4, comma 3 D.P.C.M 14/11/97) alle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, alle attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive commerciali e professionali e ai servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune (limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso);
4. (art.3. D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo") agli impianti a ciclo produttivo continuo (art.2 D.M. 11/12/96), in funzione da prima dell'entrata in vigore della Legge quadro N.447 del 26/10/95, che rispettano i valori assoluti di immissione di cui alla Tabella 2.

### 3.3 Decreto 16 marzo 1998

Si tratta del decreto attuativo previsto dalla Legge quadro N.447 del 26/10/95 e avente per oggetto "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Esso è in vigore a partire dal 15 Aprile 1998 e da tale momento sostituisce per gli aspetti in esso trattati quanto prima stabilito nel D.P.C.M. 1° Marzo 1991.

In particolare, oltre alle definizioni tecniche dei vari parametri acustici, sono indicate le modalità di misura in esterno e interno, i casi in cui applicare fattori correttivi per toni puri e componenti impulsive con i corrispondenti coefficienti di penalizzazione dei livelli misurati.

### 3.4 D.P.R. n. 142 del 30/03/2004

Tale Decreto è in vigore dal 16.06.04 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art.11 L.447/95). In esso sono previste fasce di pertinenza dipendenti dal tipo di infrastruttura:

- autostrade
- strade extraurbane principali
- strade extraurbane secondarie
- strade urbane di scorrimento
- strade urbane di quartiere
- strade locali

All'interno delle fasce di pertinenza, sono stabiliti limiti di immissione in funzione di:

- Tipo di infrastruttura
- Infrastruttura già esistente
- Infrastruttura di nuova realizzazione
- Tipo di ricettore (scuole, ospedali, case di cura e case di riposo, residenze, ecc...)
- Periodo di riferimento (Diurno - Notturmo)

Al di fuori della fascia di pertinenza, anche per le infrastrutture dovranno essere rispettati i limiti stabiliti dal descritto D.P.C.M. novembre 1997.

Nelle tabelle che seguono vengono individuate le fasce di pertinenza in funzione dell'infrastruttura e i rispettivi limiti di immissione.

Tabella 6 – Limiti di immissione in presenza di traffico veicolare

LIMITI DI IMMISSIONE PER STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI (DPR 30 MARZO 2004, N. 142)*						
Tipo di strada	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR '80 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
		(m)				
A – autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 80)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F – locale		30				

Per le scuole vale il solo limite diurno

LIMITI DI IMMISSIONE PER STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE (DPR 30 MARZO 2004, N. 142)*						
Tipo di strada	Sottotipi a fini acustici (secondo Dm 5.11.01)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
		(m)				
A – autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F – locale		30				

Per le scuole vale il solo limite diurno

Le fasce di pertinenza stradali di cui alle tabelle precedenti sono pertanto caratterizzate da un regime di limiti che distingue il traffico stradale dalle restanti sorgenti che insistono sul territorio. Infatti l'art. 3 co.2 del D.P.C.M. 14/11/97 prevede che per le infrastrutture stradali i limiti assoluti di immissione non siano applicabili all'interno di tali fasce. All'esterno delle stesse le infrastrutture stradali concorrono al raggiungimento dei suddetti limiti. Al traffico stradale si applicano invece i limiti di cui alle tabelle precedenti. Peraltro la procedura tecnica per la determinazione del rumore da traffico stradale è definita dal D.M. 16/03/98 (All.C, punto 2) che dispone che il monitoraggio dello stesso, data la sua casualità, debba eseguirsi con un tempo di misura non inferiore a una settimana, rilevando il Leq(A) per ogni ora su tutto l'arco delle 24 h, per poi calcolare i dati diurni e notturni riferiti ad ogni giorno della settimana e quelli relativi alla media settimanale, sempre diurna e notturna.

I riferimenti fondamentali nella legislazione regionale relativamente alla zonizzazione acustica sono i seguenti:

### 3.5 Legge regionale 10 agosto 2001 n.13

Legge regionale 10 agosto 2001 n.13 "Norme in materia di inquinamento acustico", è la norma base regionale in materia di inquinamento acustico. Stabilisce i principi generali della classificazione acustica e le procedure di approvazione. Individua i soggetti a cui demandare l'emanazione di provvedimenti per le previsioni di impatto e clima acustico. Definisce come devono essere presentati i progetti relativi agli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di nuova costruzione in merito ai requisiti acustici degli edifici e come devono essere rilasciate le autorizzazioni per le attività temporanee.

Stabilisce le modalità per la presentazione dei piani di risanamento sia pubblici che privati. Specifica le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico, i poteri sostitutivi e le sanzioni da applicare.

### 3.6 Deliberazione n. VII/9776 del 6 luglio 2002

Tale deliberazione stabilisce i criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale (criteri di interpretazione delle sorgenti, di definizione delle classi, procedure di azionamento, elaborati grafici finali).

E' stata recentemente integrata dalla deliberazione n. VIII/11349 del 10/02/2010 che stabilisce i criteri di produzione degli elaborati grafici GIS relativi alla classificazione acustica comunale. Ogni Comune deve inviare alla regione Lombardia quanto deliberato relativamente alla classificazione acustica in formato compatibile con il Sistema Cartografico Informatizzato regionale.



## 4. Competenze comunali

Come già riportato in premessa, il compito fondamentale dell'Amministrazione Comunale è quello di individuare sul proprio territorio le aree corrispondenti alle destinazioni d'uso descritte nella tabella A del D.P.C.M. 14.11.1997, per cui lo stesso decreto fissa i limiti massimi di immissione ed emissione diurni e notturni nell'ambiente esterno.

E' compito dell'Amministrazione procedere al coordinamento dei vari strumenti urbanistici e pianificatori (PGT, Piano Urbano del Traffico, Piano di classificazione acustica), all'adeguamento dei vigenti regolamenti (Regolamento locale di igiene, di polizia municipale, edilizio) e alla redazione di Piani di risanamento acustico qualora questi si rendano necessari.

Si rammenta che il Piano di zonizzazione acustica si riferisce alla rumorosità nell'ambiente abitativo ed esterno escludendo pertanto gli ambienti di lavoro la cui regolamentazione è demandata a provvedimenti normativi specifici. Sono altresì escluse tutte le attività di carattere temporaneo quali cantieri, manifestazioni pubbliche, concerti ecc. per i quali il Sindaco può concedere delle deroghe rispetto ai limiti previsti dal piano.

La naturale prosecuzione dell'attività di zonizzazione per l'Amministrazione comunale sarà la predisposizione di Piani di risanamento, qualora siano necessari, con l'individuazione dei soggetti cui competono gli interventi, siano essi pubblici o privati.

L'Amministrazione Comunale dovrà inoltre effettuare:

- a) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d della L. 447/95, del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- b) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico e il suo rispetto;
- c) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2 della L. 447/95; tale aspetto è stato indicato anche dall'art. 15 della L.R. 13/01 "i compiti di vigilanza e controllo spettano ai comuni o, qualora il problema coinvolga più Comuni, alla Provincia. Tali Amministrazioni, qualora risultino necessari accertamenti tecnici, si avvalgono dell'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente alla quale devono essere effettuate precise e dettagliate richieste".
- d) l'adozione dei Piani di risanamento nel caso di superamento dei valori di attenzione, assicurando il coordinamento con il Piano urbano del traffico e, con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.
- e) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di immissione, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

## 4.1 Procedura di adozione del piano

Con l'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n°13 si fissano le procedure di approvazione della classificazione acustica che prevede i seguenti step:

1. Il Comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il Comune dispone la pubblicazione della classificazione acustica adottata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell'annuncio.
2. Contestualmente al deposito all'albo pretorio la deliberazione è trasmessa all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e ai comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono resi in senso favorevole.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio chiunque può presentare osservazioni.
4. Il Comune approva la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione richiama, se pervenuti, il parere dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente e quello dei comuni confinanti e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate.
5. Qualora, prima dell'approvazione vengano apportate modifiche alla classificazione acustica adottata si procede nuovamente ad effettuare tutta la procedura di adozione.
6. Entro trenta giorni dall'approvazione della classificazione acustica il comune provvede a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
7. Il Comune deve trasmettere a Regione Lombardia, Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, contestualmente alla richiesta di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, la seguente documentazione:
  - A) Elaborato informatizzato georeferenziato della classificazione acustica del territorio comunale in formato shapefile con inquadramento cartografico compatibile con il sistema informativo geografico regionale.
  - B) Scheda contenente l'informazione a corredo dello strato informativo di cui alla lettera precedente (metadati) secondo le indicazioni del punto 9.3.
  - C) Copia della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione della Classificazione Acustica.

## 5. Criteri e finalità della zonizzazione acustica

### 5.1 Obiettivi del piano di zonizzazione acustica

Secondo l'impostazione definita dalla legge quadro sull'inquinamento acustico, l'azzonamento deve essere inteso come una forma di pianificazione del territorio in grado di recepire e integrare le scelte urbanistiche effettuate e di fornire un contributo alla razionale programmazione dei futuri piani urbanistici.

Nella elaborazione del piano si tiene perciò conto dello stato di fatto ma anche e soprattutto delle possibilità di fruizione ottimale del territorio per le diverse destinazioni (attività produttive industriali o artigianali, agricole, residenziali, ricreative, di pubblica utilità, ecc..).

Obiettivi fondamentali della zonizzazione devono essere il risanamento ambientale per le zone attualmente interessate da eccessivo inquinamento acustico, e, allo stesso tempo, la preservazione delle zone non inquinate e la promozione dell'accorpamento delle attività rumorose in aree dedicate.

Una particolare attenzione va perciò posta all'interconnessione tra zone produttive, vie di comunicazione interessate da forte traffico e altre fonti di rumore di rilevante inquinamento sonoro con zone residenziali, aree protette (ospedali, ospizi, parchi pubblici ecc..) e zone di particolare interesse culturale, storico e paesaggistico come tali da salvaguardare o riqualificare.

Poiché per ottenere gli obiettivi proposti occorrono scelte non facili e spesso onerose per i soggetti interessati si devono prevedere tempi di adeguamento relativamente lunghi sia per quanto riguarda il rumore prodotto dalle attività industriali sia per quello prodotto dal traffico. Assume, in questo contesto, importanza fondamentale la necessità delle imprese produttive di conoscere i valori massimi di emissione da rispettare così da poter programmare tecnicamente ed economicamente gli interventi di bonifica necessari.

Analogamente per i pubblici amministratori, la conoscenza dei valori limite acustici costituirà un parametro di riferimento di cui tener conto nella realizzazione delle varianti stradali che dovrebbero sgravare il traffico dalle zone da tutelare.

Con la zonizzazione si affronta il problema di rendere compatibili, dal punto di vista acustico, lo svolgimento di diverse attività che coinvolgono tutti gli aspetti del vivere sociale quali la produzione, i trasporti, i servizi sanitari, le attività ricreative, culturali o di altro genere.

Al fine di pervenire a un risultato ottimo è utile infine conoscere anche le decisioni o gli orientamenti in materia dei Comuni confinanti: l'esperienza insegna che una buona parte delle situazioni conflittuali dovute a problemi di rumorosità è conseguenza di una pianificazione inadeguata e non omogenea del territorio.



La classificazione del territorio è conseguentemente un procedimento complesso con rilevanti implicazioni che comporta in ogni caso il coordinamento dei vari strumenti urbanistici già adottati. Questo non esclude la possibilità che il Comune, in tempi successivi, per fattori attualmente non prevedibili o valutabili, possa apportare variazioni o interventi di modifica alla classificazione.

Per garantire il rispetto dei limiti che si propongono, in futuro, si dovrà peraltro tener conto della zonizzazione acustica, anche in fase di revisione degli strumenti urbanistici.

## 5.2 Criteri generali del piano di zonizzazione acustica

Si riporta una sintesi dei criteri tecnici generali di definizione dell'azzoneamento acustico, in accordo con quanto stabilito dalla Deliberazione n. VII/9776 del 6 luglio 2002 e dalla normativa vigente.

Si intende per area una qualsiasi porzione di territorio che possa essere individuata tramite una linea poligonale chiusa.

Si intende per classe una delle sei categorie tipologiche di carattere acustico individuate nella tabella A del DPCM 14 novembre 1997:

- CLASSE I – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
- CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
- CLASSE III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
- CLASSE IV – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
- CLASSE V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
- CLASSE VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi



Si intende per zona acustica la porzione di territorio comprendente più aree anche a destinazione urbanistica diversa, delimitata da una poligonale chiusa e caratterizzata da un identico valore della classe acustica. Vi è la necessità di individuare univocamente, nell'ambiente esterno, il confine delle zone acustiche tramite elementi fisici chiaramente individuabili quali strade, ferrovie, corsi d'acqua etc.

I criteri generali stabiliti dalla deliberazione sono i seguenti:

- Normalmente zone confinanti devono essere caratterizzate da classi attigue. Può essere previsto un salto di più di una classe in presenza di discontinuità morfologiche o schermi acustici o in caso di deroga opportunamente motivata (legge 447/95 art.4 co. 1 l.a) e l.r. n.13/2001 art. 2 co. 3 l) c) per un massimo di 10 dB.
- Per definire la classe acustica di una determinata area ci si deve in primo luogo basare sulla destinazione urbanistica e pertanto sul PGT esistente o in elaborazione, avendo come riferimento la prevalenza delle attività insediate e ponendo particolare attenzione alla compatibilità acustica in periodo notturno tra i diversi insediamenti presenti e previsti. Si deve tener conto delle previsioni di varianti o modifiche alle destinazioni d'uso e delle previsioni del Piano Urbano del Traffico.
- Ci si deve dotare di una base descrittiva della situazione acustica esistente e di come potrebbe evolvere e tener conto delle sorgenti sonore esistenti e delle relative caratteristiche di emissione sonora e propagazione. Questi criteri valgono in particolar modo per stabilire la classe acustica di un'area a confine tra due zone acustiche differenti, per cui si deve tener conto delle caratteristiche insediative delle aree prossime a quella in esame e al confine ipotizzato.
- E' obiettivo della classificazione evidenziare le incompatibilità presenti nelle destinazioni d'uso a causa dei livelli di rumore attuali, di quantificare le necessità di intervento di bonifica acustica, di individuare i soggetti che hanno l'obbligo di ridurre le immissioni sonore, di verificare gli scostamenti tra valore limite e livelli di rumore riscontrabili.
- Non esistono dimensioni definibili a priori per le singole zone ma vanno evitati sia l'eccessivo spezzettamento del territorio urbanizzato (in modo da rendere stabili le destinazioni d'uso di aree sempre più vaste) sia l'eccessiva semplificazione con appiattimento sulle classi intermedia III e IV.
- L'analisi del territorio e le ipotesi di attribuzione di una classe possono basarsi su unità minime territoriali.
- Le attività commerciali, artigianali e industriali vanno interpretate non in termini di categorie economiche ma in funzione del tipo di sorgenti sonore in esse inserite.

## 6. Le sorgenti di rumore

Di seguito si riporta una panoramica delle potenziali sorgenti di rumore presenti su un territorio comunale, con indicazioni rispetto ai criteri di attribuzione delle classi acustiche alle aree su cui le stesse impattano, in base alla deliberazione VII/9776.

### 6.1 Infrastrutture stradali

Nelle attuali realtà locali il traffico veicolare è senz'altro la fonte di rumore principale, basti pensare che la potenza acustica di una moderna centrale elettrica di 300 MW è tre volte inferiore a quella di un trasporto pesante poco rumoroso e che il rumore proveniente da un grosso impianto di incenerimento è pari a quello emesso da tre autovetture che accelerano a un semaforo verde.

Questa situazione, legata alla presenza degli attrattori sociali, siano essi uffici pubblici, centri commerciali o centri ricreativi, e alla presenza di aree produttive artigianali-industriali in zone già interessate da insediamenti ad uso residenziale o per il cui raggiungimento si rendono necessari attraversamenti di centri residenziali, fa comprendere come questa sorgente di rumore sia quella più problematica.

L'intensità dell'inquinamento sonoro da traffico veicolare è influenzata da diversi fattori. Fra i principali si possono elencare i seguenti:

- Condizioni del fondo stradale. Asfalto sconnesso, presenza di buche, tombini trabalanti provocano emissioni di rumore impulsivo certamente elevato, soprattutto nel caso di passaggio di mezzi pesanti.
- Velocità autoveicoli, condizioni di guida. Con la velocità aumenta sia il rumore di rotolamento dei pneumatici sul fondo stradale (preponderante sopra i 60 km/h) sia l'emissione sonora dei motori. Accelerazioni violente e brusche frenate provocano picchi di rumore. La riduzione della velocità è senza dubbio il miglior metodo per ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico.
- Percentuale di traffico pesante.
- Condizioni degli automezzi. Con lo sviluppo delle tecnologie costruttive si sono raggiunti importanti risultati nel contenimento del rumore. Tuttavia automezzi in cattive condizioni di manutenzione o addirittura modificati (soprattutto a livello di tubi di scarico e silenziatori) danno luogo a emissioni sonore estremamente elevate.
- Caratteristiche costruttive degli edifici e morfologia del terreno adiacente alla strada. La presenza di spazi aperti ai lati della strada favorisce la dispersione dell'energia sonora. Al contrario, la rumorosità è più intensa quando si riflette senza disperdersi sulle pareti delle costruzioni o degli ostacoli naturali.

La riduzione del rumore da traffico è, e sarà ancor più nel prossimo futuro, uno dei problemi chiave che le amministrazioni devono affrontare.

Interventi di bonifica con terrapieni o barriere artificiali e naturali trovano riscontro solitamente laddove la morfologia del territorio è già di per sé favorevole.

Si fa inoltre rilevare che le barriere artificiali hanno un impatto visivo che le rende decisamente discutibili dal punto di vista "arredo urbano". La predisposizione di siepi o filari di alberi, pur essendo gradevole dal punto visivo, non porta, di contro, a significativi risultati di isolamento acustico.

Un serio intervento di contenimento di questa primaria fonte di inquinamento sonoro passerebbe certamente attraverso la stesura di un piano della viabilità finalizzato a tale scopo. In tal senso si possono prevedere limitazioni di vario genere al traffico in particolari zone protette (esclusione o deviazioni del traffico pesante, incanalamento e fluidificazione dei volumi di traffico, costruzione di circonvallazioni esterne ai centri abitati, ecc.), fino ad arrivare alla definizione di "aree pedonali".

Inoltre un più attento controllo del rispetto del codice della strada (limiti di velocità, omologazione silenziatori, manutenzione veicoli) contribuirebbe sensibilmente di per sé alla riduzione delle immissioni sonore.

Per quanto riguarda rumori prodotti dai mezzi di trasporto con particolare riguardo alle aree residenziali, si può far riferimento anche al codice della strada, che all'art. 155 cita testualmente:

"1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli specialmente se a motore, sia del modo con cui è sistemato il carico sia da altri atti connessi con la circolazione.

2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.

3. I dispositivi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità previsti dal regolamento.

4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991."

Allo stessa stregua si richiama anche l'art.659 del codice penale riguardante il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

"Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Euro 309,87.

Si applica l'ammenda da Euro 103,3 a 516,46 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità."



In termini di classificazione acustica la normativa di riferimento è il D.P.R. n. 142 del 30/03/2004, in vigore dal 16.06.04, che stabilisce delle fasce di pertinenza dipendenti dal tipo di infrastruttura (classificazione ai sensi del D.Lgs. 285 del 1992).

Si veda per maggiori dettagli il paragrafo 3.4.

## 6.2 Infrastrutture e impianti produttivi o commerciali

Il rumore prodotto da impianti industriali, contrariamente a quello derivante da strade e ferrovie, emana da una sorgente puntiforme o comunque delimitata e fissa. In genere l'intensità del rumore dipende dalla potenza installata e da altri parametri acustici. A seconda del tipo di impianto il rumore può essere stazionario o fluttuare considerevolmente.

Le fonti sonore derivanti da attività produttive sono estremamente diversificate e in molti casi situate in modo sparso sul territorio. Questo perché non sempre in passato le scelte urbanistiche sono state compiute secondo criteri razionali. E' appunto nelle zone miste che si potrebbero originare il maggior numero di contenziosi.

Di contro, per la sua stessa natura, localizzata all'interno degli insediamenti produttivi, il rumore prodotto dalle attività industriali è tra quelli che pongono meno problemi per una razionale risoluzione.

Per quanto riguarda infrastrutture e impianti commerciali, gli stessi sono da considerare come sorgenti rumorose non tanto in relazione alla presenza di impianti specifici, quanto rispetto al traffico indotto e al rumore derivante dall'afflusso di utenti.

Ai fini dell'attribuzione delle classi acustiche queste attività sono analizzate in termini di densità nell'area e in relazione alle tipologie di sorgente sonora, all'intensità di manodopera e trasporto merci e, per quanto riguarda i centri commerciali, al traffico veicolare indotto e agli orari di esercizio.

Alle aree con presenza di attività artigianali o piccoli insediamenti industriali, oltre che insediamenti abitativi, classificate dal PGT come produttive ma tali da rispettare i limiti della zona IV o III, può essere assegnata una di queste due classi.

Ai fini della collocazione in classe V, sulla base della deliberazione VII/9776, è ammissibile la presenza non preponderante di attività artigianali, commerciali, uffici. In classe VI è ammissibile una limitata presenza di attività artigianali.

Le aziende caratterizzate da superamento dei limiti di immissione e/o emissione, al fine del graduale raggiungimento degli stessi, devono presentare il piano di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale. Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge.



Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque essere superiore a un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.

I criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese sono stati definiti con Deliberazione della Giunta Regionale n° VII/6906 del 16.11.2001.

### 6.3 Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto - Cantieri

Sono aree destinate all'esecuzione di attività ricreative a carattere occasionale e soprattutto temporaneo (spettacoli, attività sportive, fiere).

L'individuazione di tali aree è fatta tenendo conto del carattere di occasionalità degli spettacoli previsti e valutando le destinazioni d'uso delle aree e della posizione dei ricettori più esposti, in modo che presso gli stessi ci sia, di norma, un agevole rispetto dei limiti di immissione e, ove possibile, una modalità di gestione che comporta un ridotto disagio alla popolazione residenze anche in relazione agli altri aspetti collegati alla manifestazione (es traffico indotto).

Le aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo non possono essere individuate in prossimità di ospedali, case di cura e scuole, a meno che il regolamento comunale definisca le condizioni per rendere compatibili la destinazione dell'area con le esigenze di protezione acustica delle aree prospicienti.

Non è necessario individuare una classe acustica speciale per tali aree che invece devono essere inserite in una delle classi comprese tra la III e la V. Nel caso in cui nell'area interessata e presso i ricettori confinanti si rilevino immissioni sonore significative in periodo notturno, anche se occasionali, la classe scelta non dovrebbe essere inferiore alla IV.

Gli spettacoli e le manifestazioni dovranno essere autorizzati in deroga ai limiti acustici di zona secondo lo schema riportato nel "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose" allegato al Piano di zonizzazione acustica.

L'autorizzazione in deroga può essere prevista anche nei confronti di cantieri edili e civili, avendo gli stessi una durata finita.

## 6.4 Altre sorgenti di rumore

Per altre sorgenti sonore si intende quanto non incluso nelle voci precedenti:

- Aree di interesse pubblico. Tali strutture rivestono particolare importanza dal punto di vista dell'inquinamento acustico in quanto, fungendo spesso da elementi attrattori, vengono a essere luoghi di intensa attività umana e pertanto possibili sorgenti di rumore. In questa tipologia si possono annoverare gli edifici pubblici (posta, municipio, parrocchia), le zone ricreative (dicoteche, bar e ristoranti, oratorio, campo sportivo, giardini pubblici), i mercati.
- Aree attrezzate per le attività sportive di carattere rumoroso (stadi, autodromi, piste per gokart, ...). Tali aree vanno inserite in Classe V o VI.
- Depositi di autocarri o autobus in numero consistente. Sono considerate come insediamenti simili ad attività produttiva (sorgenti fisse).
- Fonti di rumore naturali. In questa categoria possono essere inclusi, ad esempio, i corsi d'acqua che, soprattutto in presenza di salti o in periodi di piena, producono livelli di emissione sonora non trascurabili.

Vi sono attività particolari, che per loro natura non risultano collocabili fra quelle fin qui descritte, quali ad esempio le campane delle chiese. Hanno svolto per secoli la loro funzione senza che alcuno dimostrasse disturbo per i loro battiti. Negli ultimi anni nonostante le loro peculiarità religioso/storico/sentimentali sono state oggetto di rimostranze e conflittualità. Di fatto, il disturbo acustico dovuto alle campane, pur essendo non continuo, raggiunge valori di picco elevati, obiettivamente superiori a quelli accettabili in aree residenziali. Drastici interventi di limitazione sono sconsigliabili, viste le implicazioni che inevitabilmente una scelta del genere comporterebbe. Nei casi più critici si può prevedere l'opportunità di una regolamentazione degli orari.

## 7. Prima ipotesi di zonizzazione acustica

### 7.1 Metodo di lavoro

L'impostazione del lavoro di zonizzazione del territorio comunale ha seguito quanto previsto dalle recenti disposizioni regionali in materia, consistenti essenzialmente nel documento indicante i "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale" approvato con delibera n. 7/9776 del 12 luglio 2002 e s.m.i.

Considerato che il presente lavoro costituisce aggiornamento di zonizzazione esistente, effettuato successivamente alla definizione del nuovo Piano di Governo del Territorio, il metodo seguito per la definizione dell'azonamento è il seguente:

1. Analisi degli strumenti urbanistici (PRG vigente, PGT in fase di approvazione), con riferimento al Piano di zonizzazione acustica attuale.
2. Individuazione delle sorgenti sonore, con particolare riferimento alle modifiche intervenute e previste rispetto alla classificazione esistente.
3. Individuazione dei recettori sensibili, con particolare riferimento alle modifiche intervenute e previste rispetto alla classificazione esistente.
4. Analisi della classificazione acustica dei comuni confinanti.
5. Proposta di aggiornamento al piano vigente.

Il metodo di lavoro seguito per la definizione della zonizzazione acustica del territorio prevede l'utilizzo di liste di controllo per individuare le possibili sorgenti di rumore e le aree soggette a particolare tutela ove, per sorgenti di rumore, sono da intendersi aree produttive, ma anche singole imprese, strade, aeroporti, aree destinate a manifestazioni pubbliche, fonti di rumore naturali e altro.

Nella pratica è stato eseguito un censimento delle principali sorgenti sonore comprendenti le infrastrutture di trasporto, gli impianti e attività produttive o commerciali. Per queste sorgenti individuate si è tenuto conto sia della loro collocazione spaziale che di quella dei possibili ricettori sui quali la stessa può avere effetto.

In tal modo si definisce una prima serie di punti di riferimento sul territorio Comunale, si circoscrivono le aree di maggior tutela e gli si attribuisce la classificazione adeguata. Si analizza quindi la situazione complessiva del territorio e si procede a un'ipotesi di zonizzazione tenendo conto della compatibilità fra le diverse aree.

Sulla base di quanto richiesto dall'Amministrazione comunale non è prevista l'esecuzione di rilievi fonometrici.

## 7.2 Analisi del Piano di Governo del Territorio

La stesura del Piano di classificazione acustica qui presentato è stata condotta successivamente all'elaborazione del nuovo Piano di Governo del Territorio comunale.

L'analisi degli strumenti urbanistici è stata pertanto effettuata in un primo tempo verificando le destinazioni d'uso del territorio invariate rispetto allo strumento urbanistico vigente PRG anche in rapporto con il Piano di zonizzazione acustica vigente e, successivamente, analizzando nel dettaglio le aree di trasformazione (sia aree di trasformazione già in atto da PRG, sia aree di nuova trasformazione definite nel PGT) e modificando conseguentemente la classificazione acustica.

Il territorio comunale di Ranica si trova nella bassa Val Seriana compreso tra Alzano Lombardo a nord, Torre Boldone e Gorle a Sud, Villa di Serio ad est e Ponteranica ad ovest. Si sviluppa sulla sponda destra del Serio a una quota di 270 metri sul livello del mare, fino a una quota di 650 nelle aree collinari ad ovest.

Nell'area compresa tra la Provinciale n°35 Bergamo Clusone ed il Fiume Serio si trovano residue aree agricole e aree industriali, incluso il depuratore acque consortile della Bassa Val Seriana.

Tra la Provinciale e il nuovo tracciato TEB si trova una vasta area industriale, il deposito treni della Teb a sud con aree residenziali a nord.

A ovest del tracciato Teb si sviluppano le aree residenziali di Ranica fino alla collina caratterizzata da vaste aree boschive.

## 7.3 Individuazione delle sorgenti sonore

In tale fase sono state censite, tramite analisi della documentazione e cartografia comunale, colloqui con il personale tecnico comunale e sopralluoghi sul territorio le seguenti tipologie di sorgente di rumore:

- Infrastrutture e impianti produttivi (sia aree che singoli impianti)
- Infrastrutture e impianti commerciali
- Infrastrutture stradali
- Aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.
- Altre sorgenti sonore

Per le sorgenti si è tenuto conto sia della loro collocazione spaziale sia di quella dei possibili ricettori sui quali la stessa può avere effetto poiché esse devono rispettare i limiti di tutte le zone acustiche interessate dalle loro emissioni sonore.

L'attenzione è stata posta nell'individuare in particolare le sorgenti sonore attivate in fase successiva rispetto all'approvazione del Piano di classificazione acustica e/o quelle che hanno subito modifiche rilevanti.

### 7.3.1 Insediamenti industriali, artigianali e commerciali

In questa fase si è posta attenzione a eventuali modifiche rilevanti agli insediamenti esistenti e alla presenza di nuove attività produttive e commerciali e alla compatibilità delle stesse con la classificazione acustica vigente.

In merito si precisa come le attività commerciali, artigianali e industriali sono state valutate non in termini di categoria economica ma rispetto al tipo di sorgenti sonore che in esse sono inserite e all'estensione dell'area circostante influenzata dal punto di vista acustico.

### 7.3.2 Infrastrutture viarie

Secondo la suddivisione in categorie previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni:

“.....Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

- A – Autostrade;
- B – Strade extraurbane principali;
- C – Strade extraurbane secondarie;
- D – Strade urbane di scorrimento;
- E – Strade urbane di quartiere;
- F – Strade locali....”

Si rammenta comunque che il Decreto n°142 del 30.03.2004 sul rumore del traffico veicolare, individua le fasce di rispetto, in funzione della tipologia di strada (secondo il codice della strada) e stabilisce per ognuna di essa dei limiti di immissione diurni e notturni in funzione dei ricettori.

Per tale motivo all'interno delle fasce di pertinenza o aree di rispetto delle infrastrutture di trasporto il rumore prodotto dalle medesime infrastrutture non concorre al superamento dei limiti di zona e pertanto per le aree in esse comprese vi sarà un doppio regime di limiti: quello derivante dalla zonizzazione acustica comunale, che vale per tutte le sorgenti sonore diverse dall'infrastruttura coinvolta, e quello derivante dai decreti statali che regolano le immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto.

Il Comune di Ranica è interessato dall'attraversamento della S.P.35 Bergamo Nembro che passa a sud est del territorio comunale. Questa arteria interessa aree residenziali per un tratto di circa 200 metri tra lo svincolo della provinciale ed il territorio comunale di Alzano Lombardo.

La SP35 è classificate tipo C - extraurbana secondaria ai sensi del codice della strada D.Lgs. 285/92.

Le restanti strade del territorio comunale sono state classificate a traffico locale o di attraversamento (tipo E e di tipo F ai sensi del codice della strada D.Lgs. 285/92).

Si segnala infine la recente realizzazione delle linea TEB che attraversa il comune a sud. Tale tipologia di sorgente non è disciplinata da decreti specifici.

### 7.3.3 Aree di interesse pubblico

Tali strutture rivestono particolare importanza dal punto di vista dell'inquinamento acustico in quanto, fungendo spesso da elementi attrattori, vengono a essere luoghi di intensa attività umana e pertanto possibili sorgenti di rumore.

In questa tipologia si possono annoverare gli edifici pubblici (posta, municipio, parrocchia), le zone ricreative (oratorio, campo sportivo, giardini pubblici), i mercati.

Nella tabella seguente sono localizzati le principali aree di interesse pubblico.

Come visibile dalla tabella praticamente tutti i centri che possono essere fonte di rumore per via della loro notevole fruizione, sono ubicati nel centro del paese.

**Tabella 7 – Aree di interesse pubblico**

Ufficio	Indirizzo
Municipio	Via Gavazzeni
Uffici postali	Via Simone Elia
Parrocchia	Via Sette fratelli martiri
Oratorio	Via sette fratelli martiri
Centro sportivo	Via Matteotti
Mercato del venerdì	Via Gavazzeni
Chiesa Parrocchiale	Via Sette fratelli

### 7.3.4 Identificazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto

L'Amministrazione Comunale ha individuato come area destinata a spettacolo a carattere temporaneo l'area del Parco di Via Conciliazione.

In ogni caso, l'Amministrazione dovrà, in fase di rilascio dell'autorizzazione, adottare particolare cura alle eventuali deroghe soprattutto riguardo gli orari entro cui le manifestazioni possono verificarsi, disponendo comunque limitazioni alle emissioni sonore. Per tale aspetto si rimanda comunque all'articolo 8 del Regolamento attuativo, relativo alla disciplina delle attività temporanee.

## 7.4 Individuazione di aree particolarmente sensibili (ospedali, scuole, parchi e aree protette)

In questa tipologia ricadono tutte quelle aree o strutture le quali, per loro destinazione d'uso, necessitano di una particolare tutela del clima acustico o sono caratterizzati da condizioni di rumorosità particolarmente favorevoli. Tra queste gli ospedali, le case di cura e di riposo, le scuole e gli asili ma anche le riserve naturali, i parchi pubblici.

Le scuole di ogni grado, secondo le impostazioni fornite dalla Regione Lombardia, sono di norma da individuare come aree particolarmente sensibili dal punto di vista acustico.

Nel Comune di Ranica vi è una netta separazione tra le scuole e le strade di attraversamento del paese, caratterizzate dalla presenza di notevoli sorgenti di rumore e questo permette di inserire l'area del polo scolastico in classe I.

Il Camposanto si trova in Via sette fratelli martiri poco trafficata, ma vicino a una vasta area industriale. Questa situazione urbanistica ormai consolidata esclude la possibilità di inserirlo tra le aree protette.

**Tabella 8 Aree particolarmente sensibili**

Struttura	Indirizzo
Scuola Materna	Via Sarca
Scuola Elementare	Via Simone Elia
Scuola Media Statale	Via Simone Elia
Biblioteca	Via Simone Elia
Centro Anziani	Via Gavazzeni
Camposanto	Via Sette fratelli martiri

## 7.5 Analisi classificazione acustica comuni confinanti

La proposta di zonizzazione ha tenuto conto dell'esistenza dei piani di zonizzazione acustica dei Comuni confinanti con Pedrengo, al fine di evitare disomogeneità nella classificazione di aree adiacenti.

**Tabella 9 - Classificazione acustica delle zone confinanti**

Comune	Tipologia	Classificazione acustica	Incompatibilità acustica
Scanzorosciate	Agricola	III	No
Gorle	Agricola	III - IV	No
Ponteranica	Boschiva	II	
Alzano Lombardo	Residenziale - produttivo - verde	II - III - IV	No
Torre Boldone	Residenziale	II	No
Villa di Serio	Agricole	II	No

## 8. Proposta di piano

Partendo da quanto identificato e descritto ai punti precedenti (identificazione delle sorgenti e dei ricettori e delle relative ubicazioni), facendo riferimento ai criteri di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale emanati con D.G.R. n. 5/9776 del 12/07/2002 e s.m.i., si è proceduto alla individuazione delle aree di territorio rientranti nelle sei classi previste dalla normativa.

Il processo alla base della zonizzazione è stato eseguito identificando dapprima le classi estreme I<sup>a</sup>, V<sup>a</sup> e VI<sup>a</sup> quindi procedendo con l'identificazione delle classi intermedie II<sup>a</sup>, III<sup>a</sup> e IV<sup>a</sup>. Nella descrizione che segue è stato indicato solo il risultato finale, per semplicità di lettura, e non questo passaggio logico che tuttavia assume una notevole importanza per ottenere una classificazione realistica che non venga costruita solo sulla carta.

Per una migliore gestione del piano di zonizzazione si è cercato di contenere il numero delle aree omogenee, evitando dove possibile di frammentare eccessivamente il territorio. In tal modo si facilita l'attività di controllo e si riducono le possibili conflittualità. Per quanto possibile, è stato adottato questo criterio limitando la definizione di aree di piccole dimensioni alle zone di classe I (aree particolarmente protette) e ad alcune fasce di rispetto nei dintorni delle strade a intenso traffico veicolare e degli insediamenti produttivi esistenti.

Come suggerito dalle linee guida emanate dalla Regione Lombardia si è cercato di non applicare a zone confinanti classi con limiti aventi escursione superiore a 5 dB anche dove, in base alla distribuzione delle attività sul territorio ciò non fosse stato applicabile. In questi casi per risolvere tale problema si è ricorso all'inserimento di una classe intermedia, da intendersi come "zona di transizione", la cui destinazione nominale non corrisponde al contesto territoriale.

La cartografia, redatta ai sensi della normativa regionale e allegata alla presente relazione, è il risultato di tale processo che viene riassunto nelle pagine seguenti. La descrizione che viene riportata nei successivi paragrafi deve permettere di identificare in maniera univoca eventuali situazioni di non chiarezza della cartografia in modo garantire una interpretazione della zonizzazione univoca.

### 8.1 Limiti acustici

Di seguito riportiamo per chiarezza di lettura i limiti acustici da applicare alle classi in cui è suddiviso il territorio, secondo quanto definito dalla legge Quadro 447/1995:

*valori limite di emissione:* il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

*valore limite di immissione:* il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

*valori di attenzione:* il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

*valori di qualità:* i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Il DPCM 14.11.1997 quantifica infine per ciascuna classe i valori definiti dalla legge quadro.

**Tabella 10 – valori limite di emissione – Leq in dB(A) (art. 2)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Classe I	45	35
Classe II	50	40
Classe III	55	45
Classe IV	60	50
Classe V	65	55
Classe VI	65	65

**Tabella 11 – valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A) (art. 3)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Classe I	50	40
Classe II	55	45
Classe III	60	50
Classe IV	65	55
Classe V	70	60
Classe VI	70	70

**Tabella 12 – valori di qualità – Leq in dB(A) (art. 7)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Classe I	47	37
Classe II	52	42
Classe III	57	47
Classe IV	62	52
Classe V	67	57
Classe VI	70	70

**Tabella 13 – valori di attenzione – Leq in dB(A)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Se riferiti a un'ora		Se riferiti all'intero periodo di riferimento	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Classe I	60	45	50	40
Classe II	65	50	55	45
Classe III	70	55	60	50
Classe IV	75	60	65	55
Classe V	80	65	70	60
Classe VI	80	75	70	70

## 8.2 Definizione delle classi

### **Classe I: aree particolarmente protette**

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

E' stata inserita in questa classe:

- L'area del polo scolastico di Via Matteotti;

### **Classe II: aree prevalentemente residenziali**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

In questa classe non è stato possibile inserire tutte le zone residenziali poiché la configurazione urbanistica che si è venuta a creare nel tempo contempla spesso l'interconnessione tra aree residenziali ed aree industriali.

In particolare sono state inserite in classe III anziché in II alcune residenze di Via Marconi, di Via Sette Fratelli Martiri poiché a diretto contatto con la fascia esterna di classe IV esterna all'area industriale ex Zoffi.

Sono state inserite in classe II<sup>a</sup>:

- Tutte le aree residenziale del centro e dell'area collinare da Via Sette Fratelli Martiri e Via degli Alpini, compreso il campo sportivo dell'area del polo scolastico compreso tra Via Sarca e Via Matteotti, area come detto inserita in classe I.
- L'area residenziale di Via Carso a confine con Torre Boldone compresa tra il torrente Gardellone e la Roggia Serio Superiore.
- Le aree residenziali poste tra la Via Marconi e il tracciato TEB.
- L'area residenziale a confine con Alzano tra la linea TEB e la Sp35 Bergamo Clusone;
- L'area residenziale in località La Patta.

### **Classe III: aree di tipo misto**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

In questa classe sono state inserite:



- Tutte le aree agricole a est comprese tra la Provinciale 35 ed il fiume Serio; in questa classe rientrano anche le attività artigianali della frazione la Patta
- Una fascia di separazione tra le aree IV artigianali e II residenziali in Via Viandasso dallo svincolo della Provinciale al tracciato TEB;
- Le aree artigianali e commerciali a nord del Tracciato TEB lungo tutto il suo percorso comprese tra l'area di classe IV a sud della TEB e le aree di classe II delle zone residenziali a nord;
- Le aree esterne alla zona di classe IV dell'area ex Zoffi: in particolare Camposanto di Via Sette Fratelli Martiri, Chiesa Parrocchiale di P.zza Papa Giovanni XXIII e un'area a verde compresa tra la Roggia Serio e il Torrente Nesa a confine con Alzano.

#### **Classe IV – aree di intensa attività umana:**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, con limitata presenza di piccole industrie.

In questa classe sono state inserite:

- L'area dell'impianto consortile di depurazione acque reflue bassa Val Seriana e le attività artigianali limitrofe fino al Torrente Gardellone;
- L'area del deposito TEB e più a nord le aree esterne alla zona di classe Va dell'area industriale di Via Rezzara, con limite est la S.p. 35.
- Una fascia di diversa profondità esterna alle aree industriali classificate in classe V (area ex Zoffi) incluso il campo di calcio e un'area esterna circoscritta dalle Vie Zoffi – Alpini e dalla Roggia Serio.

#### **Classe V – aree prevalentemente industriali**

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

In tale classe sono state inserite tutte le aree industriali, in particolare:

- L'area industriale ex Zoppi compresa tra le Vie G. Marconi – Zoppi e Sette Fratelli Martiri;
- L'area industriale compresa tra la Provinciale 35 ed il tracciato TEB;
- L'area industriale compresa tra il torrente Gardellone e il territorio comunale di Gorle.

#### **Classe VI – aree esclusivamente industriali**

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Nessuna area di Ranica è stata inserita in classe VI.